



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese

**Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane
per il conseguimento di certificazioni di qualità, abilitazioni e patentini
necessari per lo svolgimento di attività specialistiche, e per
l'implementazione di percorsi finalizzati al riconoscimento
dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei prodotti artigianali**

Articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 e articolo 21, comma 5, della legge regionale 18
settembre 2024, n. 13

ANNUALITÀ 2026



Sommario

Scheda intervento.....	3
Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 - Oggetto e finalità dell'intervento	4
Art. 3 – Risorse Finanziarie	5
Art. 4 – Beneficiari	5
Art. 5 – Tipologia dell'aiuto e intensità.....	7
Art. 6 – Premialità	9
Art. 7 – Spese Ammissibili.....	10
Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione richiesta.....	13
Art. 9 – Istruttoria delle domande e termini del procedimento	14
Art. 10 – Rendicontazione e modalità erogazione	16
Art. 11 – Obblighi del Beneficiario.....	19
Art. 12 – Responsabile del procedimento	20
Art. 13 –Termini dei procedimenti amministrativi	20
Art. 14 – Controlli	21
Art. 15 – Rinuncia e Revoca	21
Art. 16 – Ricorsi e foro competente	21
Art. 17 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti	22
Art. 18 – Privacy.....	22
Art. 19 – Disposizioni finali	22



Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumentare la competitività delle imprese attraverso l'acquisizione di specifiche specializzazioni e/o il raggiungimento di definiti standard di qualità nei processi e nei prodotti; incentivare l'avvio di percorsi di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) di un prodotto artigianale; sostenere la promozione dei prodotti IGP per incentivare la valorizzazione dei prodotti sul territorio.
Direttive di attuazione	Delib.G.R n. 27/46 del 27/05/2026 e Delib. G.R n. n. 32/71 del 30/06/2026
Soggetti beneficiari	MPMI artigiane aventi sede operativa in Sardegna, attive sia al momento della presentazione della richiesta di contributo che all'atto dell'erogazione dello stesso.
Settori Ammissibili	Artigianato con esclusione delle certificazioni del settore agricolo
Tipologie di spese ammissibili	- spese sostenute per il rilascio della certificazione, sia di prima emissione che di mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento da parte di enti/organismi accreditati; - spese per il conseguimento/rinnovo dei patentini o abilitazioni; - spese per servizi di assistenza tecnica, audit e consulenze relative al percorso di certificazione - spese per corsi di formazione del personale - spese connesse all'implementazione del processo di certificazione IGP dei prodotti e per la promozione del marchio IGP
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento De Minimis (UE) n. 2023/2831 e s.m.i.
Importo massimo contributo	€ 40.000,00
Forma aiuto	Contributo a fondo perduto calcolato sulla base delle spese ammissibili al netto dell'IVA
Intensità aiuto	- 80 % per le certificazioni di qualità e/o patentini - 85% per le certificazioni di qualità e/o patentini conseguite da imprese femminili, giovanili e piccoli Comuni; - 85% per ogni certificazione/patentino/abilitazione conseguiti da titolare/socio/dipendente che sia donna o giovane; - premialità di 2.000,00 euro (fino a concorrenza della spesa massima ammissibile) in caso di ottenimento/possesso della certificazione "Parità di Genere – UNI/PdR 125: 2022. Per le certificazioni IGP: - 50% singola impresa e in forma associata con almeno 2 imprese - 60% in forma associata con almeno 3 imprese - 70% in forma associata con 5 o più imprese Maggiorazioni per ottenimento IGP: - 10% forma singola o da un'associazione - 20% forma associata composta da almeno tre imprese; - 30% n forma associata composta da almeno cinque imprese.
Selezione dei progetti	Procedura a sportello
Durata dell'intervento	36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o 12 mesi successivi alla concessione del contributo eventualmente prorogabili a ulteriori 12 mesi, per le certificazioni da acquisire
Fonti di copertura della spesa	Regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 – Premessa

La Legge Regionale numero 10 del 12/03/2020 (legge di stabilità 2020), all'articolo 4, comma 6, ha disciplinato la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali e artigianali, per il conseguimento delle certificazioni di qualità e certificazioni patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. Con la legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, tale misura agevolativa è stata estesa anche alla concessione di contributi per il conseguimento e il mantenimento del riconoscimento di prodotto artigianale tipico disciplinato al titolo V, capo I, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

La Legge Regionale del 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di Stabilità 2026), art. 1, comma 2, Tabella A, ha previsto il finanziamento dell'intervento per le annualità 2026, 2027 e 2028 per una somma pari a euro 900.000,00 per ognuna delle predette annualità.

La normativa regionale ha disposto che i contributi siano erogati conformemente ai principi generali dell'Unione Europea e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato, formato in particolare, dal Regolamento UE n.2023/2831 del 13/12/2023 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Con D.G.R. n.27/46 del 27/05/2026 e D.G.R. n. 32/7 del 30/06/2026 sono state approvate le Direttive e i criteri di attuazione per l'esecuzione degli interventi di cui alla tabella A della legge sopra indicata.

La partecipazione alla procedura di attribuzione dei contributi previsti dalla Legge Regionale n. 10/2020 e dalla Legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2026, comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nelle leggi regionali sopra citate, delle D.G.R. sopra menzionate nonché dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'intervento

L'oggetto dell'intervento è la concessione di aiuti alle imprese del comparto artigianato per l'acquisizione, il mantenimento, il rinnovo, l'adeguamento, l'ampliamento di certificazioni di qualità e/o patentini e abilitazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche, rilasciate da un organismo di certificazione regolarmente accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La misura agevolativa include, altresì, la concessione di contributi per il conseguimento e il mantenimento del riconoscimento di prodotto artigianale tipico (IGP), disciplinato dal Titolo V, Capo I, della Legge n. 206/2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. L'intervento mira a sostenere le imprese della Sardegna nell'accesso al sistema uniforme di protezione nazionale ed eurounitaria, al fine di potenziarne la competitività e la distintività nei mercati nazionali e globali.

A livello nazionale, l'organismo deve essere accreditato dall'Ente Unico “Accredia”, ovvero da omologhi enti internazionali. Nel caso di attestazioni SOA, le stesse devono essere rilasciate esclusivamente da società autorizzate e iscritte nel registro tenuto dall'ANAC.

I contributi sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione Europea e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, c.d. Regolamento *de minimis*.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3 – Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie a disposizione per l'erogazione degli incentivi di cui al presente Avviso sono pari a 900.000,00 come previsto dalla legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di stabilità 2026), tabella A, a valere sul capitolo di spesa missione 14 programma 01 – titolo I ripartite come segue:

- euro 750.000,00 stanziati a sostegno dei contributi per le certificazioni di qualità e il conseguimento di patentini specialistici;
- euro 150.000,00 sono riservati al finanziamento dei percorsi finalizzati all'ottenimento del riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP).

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili; in tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di positiva istruttoria, attraverso dichiarazione da rendersi nella piattaforma per la presentazione telematica della domanda (SIPES).

Le eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse destinate ai percorsi di acquisizione di certificazioni di qualità, abilitazioni e patentini, potranno essere utilizzate per finanziare i percorsi di riconoscimento dell'IGP e viceversa, al fine di garantire la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi.

L'amministrazione si riserva la facoltà:

- di rifinanziare la misura con ulteriori stanziamenti;
- di riaprire i termini in caso di economie o mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- di disporre la chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse.

Art. 4 – Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, o se anteriore, alla data di ottenimento della certificazione, e fino all'erogazione del saldo del contributo, presentino i seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

1) ai fini dell'ottenimento del contributo destinato all'ottenimento di certificazioni di qualità e di patentini lettera A) Articolo 5:

- siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.

2) Ai fini dell'ottenimento del solo contributo destinato alla certificazione IGP delle produzioni artigiane - lettera B) Articolo 5:

- siano iscritte all'Albo delle Imprese **Artigiane** e/o **annotate con la qualifica di impresa artigiana** (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016;
- siano qualificabili come «produttori» di prodotti artigianali tradizionali secondo il significato attribuito dal Regolamento (UE) 2023/2411 Articolo 4);
- le imprese potranno partecipare in associazione costituita dai produttori che trattano il medesimo prodotto «tradizionale». Se non già costituita, l'associazione dovrà costituirsi dopo l'atto di concessione del contributo pena la revoca dello stesso.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

È ammessa la partecipazione del singolo produttore (non in associazione con altri) alle seguenti condizioni:

- a) la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda;
- b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.

La sussistenza di una delle due condizioni dovrà essere dichiarata in fase di compilazione della domanda.

Le imprese richiedenti devono avere sede operativa in Sardegna, e devono risultare attive alla data di presentazione della domanda e per tutto il tempo intercorrente fino alla data di erogazione del saldo del contributo, oltreché soddisfare tutte le seguenti **condizioni di ammissibilità**:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data di concessione del contributo.
- non essere destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- non avere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 16/2021;
- l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non supera il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA)
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- non essere operanti nei settori esclusi previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- disporre di un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del finanziamento, anche in via non esclusiva;
- essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,» e successive modifiche;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni
- successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d. *divieto di pantouflage*);
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..
- non essere stati condannati, i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- essere in regola con l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (polizza catastrofale).

Il possesso dei requisiti sopra indicati sarà attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza dal beneficio e la revoca dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze penali previste per le singole fattispecie.

N.B. In conformità con le competenze attribuite all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, i contributi previsti dal presente Avviso sono rivolti esclusivamente alle certificazioni e ai percorsi non agricoli (NO-AGRI). Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese che richiedano incentivi per certificazioni afferenti al settore dell'agricoltura e della produzione primaria, in quanto regolate da appositi e separati regimi di aiuti e disposizioni normative di settore.

Art. 5 – Tipologia dell'aiuto e intensità

L'aiuto consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto calcolato sulla base delle spese riconosciute come ammissibili come di seguito riportato:

A) Contributo per i percorsi di acquisizione delle certificazioni di qualità e i patentini: il contributo è pari all'80% delle spese ritenute ammissibili (calcolate al netto dell'IVA e altre imposte e tasse, oneri e tutte le spese indicate come inammissibili), regolarmente documentate, sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, o da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo

L'intensità dell'aiuto/contributo è elevata al **85%** nei seguenti casi:

1. **L'impresa richiedente abbia il requisito di Impresa femminile:** Tale definizione è stabilita in conformità ai criteri di cui all'art. 2 della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, come recepiti dal D.lgs. 198/2006 (art. 53) (Codice delle Pari Opportunità), con riferimento alla totalità delle spese ammissibili al netto dell'IVA, ovvero: *le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'artigianato.*
2. **L'impresa richiedente abbia il requisito di impresa giovanile.** Tale definizione è stabilita in conformità all'art. 3 lett. d) del D.lgs. n. 185/2000, ossia: *imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età non superiore ai 35 anni, con riferimento alla totalità delle spese ammissibili al netto dell'IVA;*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. **L'impresa richiedente ha sede operativa ubicata in un piccolo comune della Sardegna**, come individuato dall'art.14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della Legge di Stabilità Regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo, con riferimento alla totalità delle spese ammissibili al netto dell'IVA (Allegato Elenco Comuni sotto i 5.000 abitanti).
4. **Certificazione/patentino/abilitazione conseguita dal titolare/socio/dipendente donna o giovane under 35**, limitatamente alle sole spese ammissibili al netto dell'IVA, riferibili alla predetta certificazione/patentino/abilitazione.

I requisiti di impresa femminile o giovanile, o l'ubicazione nel piccolo comune, necessari per l'accesso alla maggiorazione dell'85%, devono essere posseduti alla data di effettuazione della prima spesa finalizzata all'ottenimento della certificazione, patentino, abilitazione e mantenuti per un periodo non inferiore a **3 anni** dalla data di erogazione del contributo. L'eventuale perdita dei predetti requisiti, prima della scadenza di tale termine, comporta la revoca della maggiorazione del beneficio con il conseguente recupero delle somme eccedenti la misura standard del 80%.

Il contributo di cui al presente paragrafo potrà essere ottenuto per l'acquisizione di più certificazioni o patentini, da richiedere con un'unica istanza pena l'esclusione della domanda.

B) Contributo per il riconoscimento delle certificazioni IGP prodotti artigianali - Percorsi finalizzati alla presentazione della domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) per prodotti artigianali tipici presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). A partire dal 1° dicembre 2025, in attuazione del Reg. (UE) 2023/2411, le associazioni di produttori possono presentare le domande di registrazione delle IGP per prodotti artigianali e industriali esclusivamente tramite il portale online dell'UIBM ([DGPI – Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#)).

2) Il contributo varia a seconda che si partecipi in forma singola o associata ovvero:

- 50 % per istanze presentate da una singola impresa o da un'associazione di due imprese;
- 60 % per associazioni composte da almeno tre imprese;
- 70 % per associazioni composte da almeno cinque imprese.

In caso di effettivo ottenimento del riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta), le intensità dell'aiuto di cui sopra sono incrementate nelle misure premiali previste dall'articolo 5.

C) Contributo per la promozione dei prodotti con marchio IGP già riconosciuto per sostenere le spese di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti sul territorio. Tale contributo concorre alla determinazione del massimale di euro 40.000,00 di cui all'art. 2. Il marchio IGP deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e il contributo può essere chiesto in via autonoma rispetto a quello per il riconoscimento del marchio IGP.

Le due misure (A, B) sono cumulabili tra loro a seguito della presentazione di istanze distinte sulla piattaforma SIPES.

Qualora siano presentate più domande relative alla medesima certificazione, è considerata valida esclusivamente l'ultima trasmessa, secondo l'ordine cronologico di invio.

Per tutte le linee A), B) e C) l'importo massimo del contributo ammissibile per ciascuna istanza è fissato in € **40.000,00 (quarantamila/00)** al netto dell'IVA.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Resta inteso che il contributo erogabile non potrà comunque superare i massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti “*de minimis*”.

La regola “*de minimis*” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire di finanziamenti pubblici complessivi superiori a euro 300.000,00 concessi sotto forma di “*de minimis*” a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica, per un periodo di 3 anni su base mobile ovvero nei 3 anni precedenti la data di concessione dell’aiuto ai sensi del presente Avviso. Il computo riguarda oltre che l’impresa proponente, anche le altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”¹ di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA). A riguardo, si evidenzia che, in virtù del considerando 4 del nuovo Regolamento UE n. 2023/2831 il perimetro dell’Impresa Unica comprende anche le persone fisiche².

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “*de minimis*” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

In caso di superamento del suddetto massimale *de minimis* l’importo dell’aiuto viene ridotto entro il limite massimo consentito. In tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta.

Art. 6 – Premialità

A seconda della tipologia di contributo richiesto, sono previste le seguenti premialità:

A) Contributo per i percorsi di acquisizione delle certificazioni di qualità e i patentini: alle imprese che siano in possesso della certificazione in corso di validità alla data di presentazione della domanda, della **Parità di Genere**, conseguita in conformità allo standard di riferimento UNI/PdR 125:2022 e successive modifiche o integrazioni, o la ottengano a conclusione del percorso oggetto del presente Avviso è riconosciuto un contributo forfettario aggiuntivo pari a **€ 2.000,00 (duemila/00)**.

Tale premialità si applica anche per certificazioni equivalenti riconosciute a livello nazionale o europeo, ai sensi della normativa vigente. La premialità si somma ai contributi di cui all’articolo 5, **fino alla concorrenza della spesa massima ammissibile per l’ottenimento della certificazione di cui al precedente articolo**.

Pertanto, determinato l’importo delle spese ammissibili per la certificazione UNI/PdR 125:2022, su questo verrà calcolato il contributo nella misura dell’80% ovvero dell’85%, qualora si rientri nell’ambito delle imprese femminili, giovanili, o sede nella quale si svolge attività artigiana ubicata in un piccolo comune; sulla somma così determinata si applica la premialità fino a un massimo di 2.000,00 euro, restando nel tetto delle spese

¹ Si definisce «impresa unica»: ai fini del predetto regolamento, “tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

² Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

massime ammissibili per la certificazione³.

B) Contributo per il riconoscimento delle certificazioni IGP prodotti artigianali: in caso di effettivo ottenimento del riconoscimento IGP, l'intensità dell'aiuto previsto dall'Art. 5, lettera B, punto 2 è maggiorata/incrementata secondo le seguenti misure premiali (calcolate sulle spese ammissibili):

- **maggiorazione del 10%:** qualora l'istanza sia presentata in forma singola o da un'associazione composta da due imprese
- **maggiorazione del 20%:** qualora l'istanza sia presentata in forma associata composta da almeno tre imprese;
- **maggiorazione del 30%:** qualora l'istanza sia presentata in forma associata composta da almeno cinque imprese.

Tale maggiorazione sarà erogata a saldo, previa presentazione della documentazione probatoria del riconoscimento IGP e della rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio del secondo esercizio successivo a quello di concessione del beneficio.

In fase di presentazione della domanda, qualora già ottenuto il riconoscimento IGP, l'impresa dovrà richiedere che venga riconosciuta la maggiorazione oppure, in caso di IGP ancora da ottenere, di non essere a conoscenza di motivi ostativi al suo ottenimento.

Art. 7 – Spese Ammissibili

Il contributo è concesso per le seguenti categorie di spesa:

a) spese connesse al conseguimento di certificazioni di qualità e/o patentini e abilitazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche:

- spese sostenute per il rilascio della certificazione, sia di prima emissione che di mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento da parte di enti/organismi accreditati;
- spese per il conseguimento/rinnovo dei patentini o abilitazioni;
- spese per servizi di assistenza tecnica, audit e consulenze relative al percorso di certificazione;
- spese per corsi di formazione del personale;

Un elenco non esaustivo di certificazioni ammissibili è riportato in calce al presente avviso pubblico.

b) spese connesse all'implementazione del processo di certificazione IGP dei prodotti:

- spese per servizi di assistenza tecnica e consulenza relativi alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione;
- spese funzionali e correlate alla costituzione dell'associazione di produttori (es. oneri notarili, consulenze);
- spese per corsi di formazione del personale

³Esempio:

- spese sostenute per la certificazione: 10.000,00
- spese ammissibili a contributo (su 10.000,00): 9.000,00
- 80% di 9.000,00: 7.200,00
- Premialità fino a 2.000,00
- 7.200,00+2000,00: 9.200,00

Poiché il massimo delle spese ammissibili è pari a euro 9.000,00 la premialità applicabile è di 1.800,00 (9.000,00-7.200,00).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le spese di cui alle lettere a) e b) essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo. Tale termine è previsto per entrambe le linee di intervento A) e B) di cui all'Articolo 5.

È prevista la possibilità di proroga, per motivate ragioni oggettive, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di concessione, l'impresa comunica le spese che non è riuscita a sostenere nel primo esercizio, indicando il termine massimo entro il quale verranno sostenute, fermo restando il termine per il conseguimento della certificazione/patentino di cui al periodo precedente.

c) per le imprese che abbiano già ottenuto il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP):

- le spese finalizzate alla promozione e alla tracciabilità del prodotto certificato es: ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale (brochure, cataloghi, video professionali; promozione del logo comunitario IGP;
- le spese per il restyling grafico e la stampa delle etichette; creazione o potenziamento di piattaforme di e-commerce e vendita online.

Il contributo spettante per tali spese concorre alla determinazione del massimale di euro 40.000,00 di cui all'art. 5.

Il marchio IGP deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e il contributo può essere chiesto in via autonoma rispetto al riconoscimento del marchio IGP (a supporto del riconoscimento del marchio IGP già ottenuto precedentemente).

Tali spese devono essere sostenute entro il 31.12 dell'esercizio di concessione del contributo e rendicontate entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello di concessione del beneficio.

Tutte le spese sostenute, per essere ammesse a finanziamento, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere direttamente e strettamente imputabili ai processi per i quali si sta richiedendo il contributo (certificazione, patentino, IGP);
- essere supportate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) sottoscritti esclusivamente dal beneficiario; qualora stipulati in data successiva alla concessione del contributo, tali atti devono riportare l'oggetto della prestazione, importo, termini di realizzazione e modalità di pagamento, e dimostrare la connessione e la coerenza della prestazione con il processo di ottenimento delle certificazioni o di riconoscimento IGP dei prodotti artigianali;
- essere intestate all'impresa beneficiaria;
- essere comprovate da fatture e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, intestati esclusivamente al beneficiario, adeguatamente quietanzati, emessi entro i termini di cui al punto precedente e derivanti dagli atti giuridicamente vincolanti di cui sopra.
- Tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate **dopo l'ottenimento del contributo** dovranno riportare,
- oltre agli elementi obbligatori ed essenziali fiscalmente previsti, la dicitura "Spesa a valere sull'Avviso Certificazioni di qualità / patentini / IGP prodotti artigianali – Annualità 2026 - Codice CUP



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.....”.

- Con riferimento alle spese **effettuate prima dell'ottenimento del contributo**, in luogo della dicitura sui documenti contabili, dovrà essere prodotta un'autodichiarazione contenente i riferimenti delle fatture e/o altri documenti contabili e la medesima dicitura “Spesa a valere sull'Avviso Certificazioni di qualità / patentini / IGP prodotti artigianali – Annualità 2026 - Codice CUP”;
- pagate mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale con evidenza dell'addebito sul c/c dedicato intestato al beneficiario o mediante l'utilizzo di carte di pagamento aziendali (bancomat, carte di credito, carte prepagate) intestate al beneficiario con delega al Legale rappresentate o dipendente del beneficiario, purché emesse a valere sul c/c dedicato.

Le spese non aventi le caratteristiche indicate ai paragrafi precedenti non sono ammissibili. In particolare, non saranno ammesse in nessun caso le spese:

- non effettuate nel periodo di cui al precedente paragrafo;
- spese relative a corsi di formazione la cui partecipazione è prevista come obbligatoria dalla vigente normativa in materia di sicurezza (per es. Antincendio, Settore di rischio alto, addetto al primo soccorso e responsabile sicurezza);
- spese relative a corsi che non prevedono il rilascio di un certificato o di un patentino, ma di un solo attestato di partecipazione al corso;
- non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non sostenute dallo stesso;
- non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
- non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati;
- sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle previste;
- spese di trasferta/viaggio/vitto e alloggio dei soggetti coinvolti a vario titolo nel percorso di ottenimento della certificazione;
- di consulenza per la mera presentazione telematica dell'istanza di contributo;
- sostenute per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, personale ecc.);
- relative all'acquisto di servizi la cui titolarità sia riconducibile a soggetti legati al richiedente da legami di parentela entro il terzo grado o da vincoli, a qualunque titolo, di natura professionale;
- acquisite presso fornitori verso i quali l'impresa richiedente eserciti controllo o viceversa;
- per servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
- acquisto e acquisizione di impianti e attrezzature;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori, i bolli, le spese bancarie, gli interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio;
- servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili

NB: non possono essere fornitori di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.

L'impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda per la misura di cui al presente Avviso indicando tra i loro fornitori l'impresa richiedente stessa.

In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un'altra impresa richiedente.

Si precisa che:

- Eventuali incrementi delle spese complessive dell'intervento non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente riconosciuta e saranno a carico dell'impresa;
- Eventuali diminuzioni delle spese comportano la rideterminazione degli importi previsti con conseguente rideterminazione dell'importo totale delle spese ammissibili.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione richiesta

La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>

CERT_ART_26	AVVISO PUBBLICO – Misura A) Certificazioni di qualità e i patentini – Anno 2026
CERT_ART_IGP_26	AVVISO PUBBLICO – Misura B) Certificazioni IGP prodotti artigianali – Anno 2026

Il proponente, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 4, può presentare, a pena inammissibilità, al massimo n.1 (una) domanda di contributo per la stessa certificazione. Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante
- (o suo DELEGATO⁴) per accedere al sistema informatico SIPES
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, quest'ultimo dotato di procura speciale rilasciata da notaio, e ricaricato nel sistema. Le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema

⁴ Il delegato dovrà essersi profilato precedentemente con ruolo «delegato» (la profilazione è possibile già ora accedendo al link <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>). All'accesso sarà necessario creare il profilo impresa e associare il proprio nominativo come delegato. Il delegato può compilare tutte le sezioni del profilo impresa e della domanda, ma non ha potere di firma. Pertanto, la domanda, una volta compilata dal delegato, dovrà essere salvata in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante indicato nella sezione «Soggetti operatori». Il delegato potrà successivamente allegare nella piattaforma la domanda e gli allegati firmati e provvedere alla trasmissione telematica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 oltre gli effetti penali previsti dall'art. 483 c.p.

La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

Per tutte le linee di intervento di cui alle lettere A), B) C) dell'Articolo 5, la domanda è costituita a pena di irricevibilità dai seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione generata dal sistema informatico (sistema SIPES), in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale;
- b) Modello di dichiarazione *de minimis* da firmare digitalmente senza modificarne il formato in modalità P7m, ossia CADES, su formato excel o formato analogo, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.
- c) Copia della certificazione o documentazione attestante il rilascio e/o il mantenimento, il rinnovo, l'adeguamento, l'ampliamento della certificazione/patentino o IGP qualora già acquisiti.
- d) Procura del soggetto delegato (documento eventuale, solo se ricorre la fattispecie);
- e) contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (polizza catastrofale).
- f) DURC regolare in corso di validità alla data della presentazione della domanda.

Per i soli interventi riguardanti le certificazioni IGP, dovrà, inoltre essere allegato, a pena di non ammissibilità:

- atto costitutivo dell'associazione di produttori se già costituita, o impegno formale a unirsi in associazione sottoscritto dalle imprese artigiane coinvolte nel processo di riconoscimento IGP di un prodotto artigianale tradizionale. In questo caso l'atto di impegno deve contenere l'indicazione dell'impresa capofila e il consenso di tutti i soggetti coinvolti a delegare la stessa nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione e nella ricezione dei pagamenti per conto della costituenda associazione.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati può essere presentata:

- dall'impresa proponente;
- in caso di partecipazione in forma associata, dall'impresa designata capofila dai produttori componenti l'associazione o la costituenda associazione
- da altro soggetto presentatore incaricato, appositamente delegato come da procura sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (da allegare).

L'istanza di contributo trasmessa secondo le modalità sopra indicate potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio 2026 fino alle ore 17:00 del 21 settembre 2026.

Art. 9 – Istruttoria delle domande e termini del procedimento

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a "sportello", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 184/2025.

La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione verterà sui contenuti riportati nella domanda di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agevolazione e nei relativi allegati.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse una volta completata la verifica della completezza e regolarità formale delle domande entro i limiti dello stanziamento annuale, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda, e previo esito positivo dei seguenti controlli previsti dalla normativa vigente: Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sul rispetto della soglia "de minimis" e sull'assenza di segnalazioni c.d. Deggendorf;

- verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016 attraverso la consultazione del Registro debitori dell'amministrazione regionale effettuata tramite l'Agenzia Sarda delle Entrate.

Si precisa che ai sensi dell'art.14 comma 3 della stessa L.R. n. 5/2016, *"l'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta"*.

Gli elenchi delle imprese beneficiarie delle concessioni e di quelle escluse saranno consultabili nella pagina di pubblicazione dell'Avviso e nelle Liste elenchi dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato sulla base del numero di protocollo attribuito dalla piattaforma telematica, ai sensi delle disposizioni del Codice degli incentivi (D.lgs 27 novembre 2025 n. 184).

Entro i termini di cui al precedente articolo, nel caso in cui il richiedente riscontri eventuali errori materiali di compilazione, ivi inclusa la mancata allegazione di documenti obbligatori sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente.

Fuori dal predetto caso, non è ammessa la rettifica e/o l'integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'Amministrazione procede al rigetto della medesima.

Il competente Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto proponente concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per il riscontro.

La richiesta di integrazione / chiarimento sospende i termini di istruttoria della posizione. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti comporta la decadenza della domanda, senza necessità di preventiva comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Tutte le comunicazioni (aventi ad oggetto richieste di integrazione e/o preavvisi di rigetto ex articolo 10bis Legge 241/90) tra l'amministrazione e le imprese richiedenti saranno gestite esclusivamente all'interno della piattaforma SIPES, che, al momento dell'invio della comunicazione, trasmette una notifica pec all'indirizzo di posta certificata indicato al momento della presentazione della domanda, dalla cui data



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

decorrono i termini per presentare le integrazioni documentali o eventuali contro deduzioni

Non è in alcun modo sanabile in sede di soccorso istruttorio la mancanza dei documenti e moduli richiesti come obbligatori nel precedente art. 9 a pena di non ricevibilità della domanda. Alla totale mancanza dei predetti documenti e moduli è equiparata la presentazione di documenti e moduli che presentano carenze così gravi da impedire ai medesimi di svolgere la loro funzione essenziale. Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i principali casi in cui si configura questa ipotesi: mancanza di sottoscrizione digitale, documento in bianco o illeggibile o con pagine mancanti, documento totalmente diverso o non pertinente.

Negli altri casi, l'Amministrazione può richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di incongruenza degli importi inseriti in diverse sezioni della piattaforma SIPES sarà sempre considerato il valore minore.

Art. 10 – Rendicontazione e modalità erogazione

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- a) con un'unica soluzione a saldo a seguito della presentazione della richiesta di erogazione e della documentazione di spesa;
- b) su richiesta del beneficiario, un'anticipazione del 70% del contributo calcolato sulla spesa prevista per l'esercizio in cui è presentata la domanda, che sarà liquidata a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e dell'approvazione del provvedimento di concessione.

Nel caso di cui al punto b), la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta da effettuare in fase di presentazione della domanda, e previa trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria, nel termine di 15 giorni dalla concessione del beneficio, di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.), di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia prevede espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del Codice civile e operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di conclusione del Programma con erogazione del saldo finale, a favore dell'amministrazione d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla presente normativa.

La liquidazione del contributo sarà subordinata alle seguenti verifiche:

- verifica della regolarità del DURC ⁵
- verifica inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per le erogazioni di importo

⁵ In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto all'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

superiore a 5.000 euro⁶

- verifica dei documenti prodotti e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie, rese entro e non oltre il termine di 10 giorni (da calendario) dalla ricezione della relativa richiesta;
- verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016 attraverso la consultazione del Registro debitori dell'amministrazione regionale effettuata tramite l'Agenzia Sarda delle Entrate.
- verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nel presente Avviso.

La rendicontazione va presentata utilizzando il sistema informatico SIPES e dovrà contenere:

- a) Modulo di richiesta di erogazione del contributo che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano riepilogate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie medesime;
- b) Copia del certificato/patentino ottenuto o rinnovato/**ricevuta del MIMIT/UIBM** come prova dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione (**nel caso di IGP**);

Per i contributi finalizzati al finanziamento per il riconoscimento delle certificazioni IGP prodotti artigianali di cui alla lettera B) dell'Articolo 5:

Relativamente ai percorsi finalizzati al riconoscimento IGP la rendicontazione dovrà contenere:

- c) **Prova dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione:** Documentazione probatoria che attesti la presentazione formale dell'istanza di registrazione dell'IGP presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
- d) **Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione di Produttori registrati**, esclusivamente nel caso in cui l'associazione si sia costituita successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- e) Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- f) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti erogatori dei servizi;
- g) Dichiarazione del professionista/impresa, relativa alle attività svolte, unitamente alla dichiarazione di non essere socio, amministratore, legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo dell'Avviso in parola, né di essere socio, amministratore, legale rappresentante di impresa in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.

Per la validità temporale della documentazione di spesa, farà fede la data delle fatture elettroniche e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli interventi realizzati e relativa quietanza.

I beneficiari dovranno dichiarare in fase di rendicontazione:

- che la certificazione/patentino è stato acquisito secondo quanto previsto nella domanda ammessa a contributo;

⁶ In caso di inadempimenti fiscali rilevati sulla piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione, l'amministrazione regionale subentra quale soggetto terzo debitore verso l'erario, pertanto, il contributo sarà erogato direttamente a favore di Agenzia Entrate Riscossione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- che per tutte le fatture il pagamento è comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria e che gli stessi saranno tenuti a disposizione per gli accertamenti e controlli previsti per un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
 - che non sono stati ottenuti, ne saranno richiesti i contributi pubblici di qualsiasi natura a valere sulle medesime spese presentate;
 - che le spese per le quali è chiesto il contributo sono state acquisite presso fornitori terzi senza che l'impresa richiedente eserciti controllo su di essi o viceversa;
 - che le spese per le quali è chiesto il contributo sono state relative all'acquisto di servizi la cui titolarità non sia riconducibile a soggetti legati al richiedente dal legame di parentela entro il terzo grado o da vincoli a qualunque titolo di natura professionale;
 - che l'aiuto richiesto non comporta il superamento del massimale di euro 300.000,00 previsto dal regolamento UE numero 2023/2831, o in alternativa, al fine di non superare tale massimale, di aver optato per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia totale o parziale a precedenti aiuti già percepiti;
 - di essere a conoscenza che le eventuali variazioni
 - in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati, determineranno proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato, mentre il loro incremento non determinerà, in nessun caso, l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.
 - di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi decadenze, revoche dei benefici, rinunce e controlli;
 - di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - di aver stipulato il contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (polizza catastrofale);
 - di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
- I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta.

Saranno ammesse a rendicontazione esclusivamente le voci di spesa per le quali il contributo è stato originariamente concesso.

Le spese connesse ai percorsi per l'ottenimento di certificazioni/ patentini o riconoscimento IGP ancora da avviare devono essere rendicontate entro e non oltre il 28 febbraio del terzo esercizio successivo a quello di concessione del beneficio.

Per i progetti già realizzati il termine di rendicontazione delle spese è di 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione.

Per i contributi finalizzati al finanziamento delle Spese promozionali e di tracciabilità POST-ottenimento IGP, di cui alla lettera C) dell'Articolo 5:

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo SIPES, per le certificazioni da conseguire, l'impresa comunica quali spese, tra quelle previste per l'ottenimento della certificazione, non ha sostenuto, o non ha potuto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sostenere, indicandone le motivazioni.

Nell'ipotesi nella quale non si riesca ad ottenere la certificazione nei tempi originariamente previsti e indicati nella domanda e sia necessario, pertanto, richiedere una proroga, nella richiesta devono indicarsi le motivazioni.

Il mancato rispetto del cronoprogramma o la mancata richiesta di modifica dello stesso entro il 31 gennaio, determina l'inammissibilità della spesa.

È tuttavia consentito modificare il progetto iniziale a tal fine, è necessario presentare un'apposita domanda motivata, che sarà soggetta all'approvazione dell'Amministrazione, nei limiti del contributo originariamente concesso. Per modifica del progetto iniziale si intende la variazione della tipologia della certificazione da conseguire.

L'importo è erogato al netto della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR n. 600/73, agli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario, indicato al momento della compilazione della richiesta di erogazione ed esclusivamente intestato al soggetto proponente, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari⁷.

Art. 11 – Obblighi del Beneficiario

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche secondo le modalità previste dal presente Avviso;
- a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- tenere una contabilità separata del progetto cofinanziato mediante l'utilizzo di un c/c dedicato, esclusivamente intestato al beneficiario, su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione, l'utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative all'operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento verificabile;
- mantenere la sede operativa nella Regione Sardegna attiva per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- mantenere i requisiti soggettivi inclusi i parametri di Impresa Femminile o Giovanile e l'attività oggetto del contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale ogni variazione dei dati dichiarati o l'insorgere di cause di esclusione intervenute dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 184/2025;

⁷ art. 3 della L. n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie), come modificato e integrato dalla L. n. 217/2010, legge di conversione del D.L. n. 187/2010, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- comunicare tempestivamente ogni variazione dello status giuridico, della sede o della compagine sociale
- che possa influire sul mantenimento dei requisiti;
- consentire in ogni momento i controlli d'ufficio e le ispezioni in loco disposte dall'Amministrazione regionale o dagli organi di controllo nazionali ed europei.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle direttive di attuazione e nel presente avviso pubblico, la non corrispondenza dell'intervento rispetto a quella oggetto di contributo, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corrispondenza delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Eventuali variazioni straordinarie dell'impresa beneficiaria dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione regionale e all'ente istruttore per le successive valutazioni.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Oltre ai precedenti casi sopra menzionati, l'Amministrazione regionale procede comunque alla revoca delle agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii è la dott.ssa Federica Mazziotti funzionaria del settore Incentivi e normativa Imprese artigiane del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Informazioni e chiarimenti sulla misura di sostegno e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti scrivendo all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it

Art. 13 –Termini dei procedimenti amministrativi

Si riportano di seguito i termini massimi del procedimento di attribuzione del contributo economico:

- a) Presentazione istanza di contributo: termine previsto nel bando;
- b) Soccorso procedimentale in sede di istanza: massimo 10 giorni;
- c) Approvazione atto di concessione: massimo 90 giorni dalle eventuali integrazioni documentali;
- d) Erogazione dell'anticipazione: massimo 60 giorni dalla presentazione delle polizze in presenza delle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

condizioni previste dalle presenti direttive;

- e) Presentazione rendiconto: entro 30 gg dalla concessione (per le certificazioni già acquisite); entro e non oltre il 28 febbraio 2028 (per le certificazioni da acquisire);
- f) Soccorso procedimentale in sede di rendiconto: massimo 10 giorni;
- g) Approvazione rendiconto: massimo 90 giorni dalle eventuali integrazioni documentali;
- h) Liquidazione dell'intero contributo o della quota a saldo (in caso di richiesta dell'anticipazione): massimo 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
- i) Tutte le comunicazioni verranno effettuate a mezzo Sipes.

Art. 14 – Controlli

L'Amministrazione Regionale potrà effettuare idonei controlli, ex ante e/o ex post concessione, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e sulla verifica dei dati dichiarati negli allegati alla Domanda di Agevolazione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000. L'impresa beneficiaria deve impegnarsi a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del soggetto istruttore, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi relativi all'agevolazione.

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, accertate anche successivamente alla determinazione di ammissibilità, il Direttore del Servizio competente procederà alla revoca delle agevolazioni.

Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15 – Rinuncia e Revoca

I beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte alle agevolazioni richieste, dovranno darne tempestiva comunicazione, e comunque entro 15 giorni dalla concessione, all'indirizzo PEC: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it.

In tutti gli altri casi, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accettazione implicita del beneficio o di mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità o per dichiarazioni false o reticenti, l'Amministrazione disporrà la revoca totale o parziale della concessione, e il recupero delle somme qualora già erogate, con aggravio di oneri come per legge.

La revoca a seguito di rinuncia oltre il termine previsto nel presente articolo e in tutti gli altri casi indicati nel presente Avviso comporta l'impossibilità di presentare nuova domanda per due Avvisi successivi.

Art. 16 – Ricorsi e foro competente

Gli atti adottati in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss.mm.ii. del D.lgs.104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. P. R.24



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 17 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti

Il presente Avviso è reperibile sul sito www.regione.sardegna.it, sezione Bandi e gare dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere inoltrate all'indirizzo PEC:

tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it, fino a 5 giorni antecedenti la data di chiusura della piattaforma per la compilazione e registrazione delle domande.

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, nella medesima sezione nella quale è pubblicato l'avviso.

Eventuali richieste di carattere strettamente tecnico sul funzionamento della piattaforma potranno essere inoltrate al servizio di assistenza SIPES al seguente indirizzo e-mail: supporto.sipes@sardegna.it, secondo le modalità meglio precisate nella Guida alla presentazione della domanda, disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso, alla quale si rimanda per qualsiasi informazione relativa alla procedura di registrazione dell'utenza e alla presentazione della domanda.

Art. 18 – Privacy

I dati personali identificativi (nominativi, indirizzi, contatti telefonici, posta elettronica, codice fiscale), comunicati nella domanda e acquisiti in occasione dell'espletamento del presente procedimento, come da Informativa accessibile dall'apposito link reso disponibile sulla piattaforma SIPES – Scheda PRIVACY.

Art. 19 – Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comuni.

Per l'attuazione operativa degli interventi, l'amministrazione può avvalersi di soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, o tramite l'affidamento in house.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Elenco certificazioni ammissibili*

- Attestazione S.O.A.
- ISO9000e9001 Sistemi di gestione per la qualità
- ISO14001(certificazione gestione ambientale) e ISO14040 che valuta e interpreta gli impatti aziendali di un qualsiasi prodotto o servizio, durante il ciclo di vita(LCA- Life Cycle Assessment)
- ISO14064-1:2018, recepita in Italia dalla UNIENISO14064-1:2019, Carbon Foot print (organizzazione/produzione/servizi)
- ISO14067:2018, recepita in Italia dalla UNIENISO14067:2019, Carbon Foot print (prodotto o servizio)
- Sistemi di gestione relativi alla filiera della logistica alimentare ISO 22000 (UNI EN ISO 22000:2018)
- Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare)
- UNIENISO22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare)
- UNIENISO26000:2020 -"Social Responsibility"
- ISO 27000 - Sistemi di gestione per la sicurezza informatica e la sicurezza dei dati in conformità alle norme serie ISO27000(ISO/IEC27001: 2012 e 27701:2019), prassi UNI/PDR43:2018), BS10012/2017, ISO/IEC27017:2021)
- ISO 28000 - Sistemi di gestione della security nella supply chain in conformità alle norme serie ISO28000: UNI EN ISO 28000:2007 – "specification for security management systems for the supplychain"; UNIENISO28000:2022 – "security andresilience–security management systems–requirements";
- UNI EN ISO 22301:2019-Sistemi di gestione per la continuità operativa (BCMS-resilienza organizzativa e capacità di una risposta efficace a un evento critico) in conformità alla norma UNIENISO22301:2019
- ISO31000 Sistemi di gestione di risk management
- UNI ISO37001:2016Certificazione Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
- UNI ISO 45000 e 45001 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme UNI ISO45001:2018
- ISO50001 Sistema di gestione dell'energia
- UNI 17025:2018Standard di requisiti gestionali e tecnici, impiegato in tutto il mondo per conseguire l'accreditamento di prove e taratura da parte dei laboratori che se ne occupano
- UNI/PdR125:2022 – PARITÀ DI GENERE
- UNI 11427:2022 Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoio a ridotto impatto ambientale;
- UNICEI 11352:2014 che definisce i requisiti per Società che forniscono servizi energetici
- Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma S.A.8000;
- EMAS ai sensi del Reg. (CE)n.761/2001e ss.mm.ii



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Environment footprint (PEF) dicui alla Raccomandazione 2013/179/UE con critical review
- Certificazione MADE GREEN IN ITALY
- Certificazione EGO (Excellent Governance)
- Getit Fair ES Grating scheme-sviluppo sostenibile
- FER Responsabile Tecnico Impianti
- Manutentore del verde
- Certificazione FGAS
- Responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
- SRG88088-Sistemi di gestione per la sostenibilità ESG delle Organizzazioni
- ESG-SDG-s Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile delle Organizzazioni
- ESG-SDG-s Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile dei prodotti
- ISPD1003Privacy
- UNI 11337 Competenze professionali nella gestione digitale dei processi informativi

***L'elenco delle certificazioni si intende non esaustivo.**